

Lesioni personali aggravate – mancanza di prova dell’aggravante – remissione querela - improcedibilità

In tema di lesioni personali aggravate dall’utilizzo di uno strumento contundente (nel caso di specie una mazzetta da carpentiere), il solo ritrovamento di un simile arnese sulla macchina degli imputati è circostanza in sé insufficiente in mancanza di una dettagliata e specifica ricostruzione della dinamica dell’occorso, sicché, esclusa l’aggravante, l’intervenuta remissione della querela con contestuale accettazione degli imputati comporta il loro proscioglimento per improcedibilità dell’azione penale.

N. 2323/13 Reg. Gen.

N. 966/14 Reg. Sent.

N. 3751/07 R.G.N.R.

Data deposito _____

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilità _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 2/7/2014 con l’intervento del P.M. in persona del VPO dr. Fabrizio Giorcelli, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell’Avv. Mara Biella, del Foro di Novara, di ufficio, per gli imputati, e con l’assistenza del cancelliere Fabio Zanetti Chini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

1)XXX, - libero -

CONTUMACE

2)YYY, - libero -

CONTUMACE

3)ZZZ, - libero -

CONTUMACE

4)JJJ, - libero -

CONTUMACE

IMPUTATI

Vedi foglio allegato

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

per tutti gli imputati, previa esclusione dell'aggravante contestata, NDP per mancanza della condizione di procedibilità.

L'Avv. M. Biella per gli imputati: si associa alle richieste del PM.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari XXX, YYY, ZZZ e JJJ erano, dal PM, tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

Sulla dichiarata contumacia dei quattro imputati, si è proceduto al pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove indicate dal PM, è stato escusso quale testimone P. Giovanni.

Sicché, previa indicazione ex art. 511 co. 5 c.p.p. degli atti utilizzabili ai fini della decisione, il P.M. e il difensore degli imputati hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Osserva il Tribunale che, alla luce delle emergenze probatorie, non è possibile pervenire alla declaratoria di colpevolezza degli imputati.

Invero, il C.re P. Giovanni ha dichiarato che il 21.4.2007 dopo aver presentato una querela in Caserma, G. richiedeva nuovamente l'intervento dei militari siccome assumeva di essere vittima di un'altra aggressione presso il supermercato "G.S." di Castelletto sopra Ticino.

Successivamente, verso le h. 21.00 dello stesso giorno, il teste si recava personalmente presso l'abitazione della predetta P.O. sita in Sesto Calende via Piave, perché costei sosteneva di essere stato aggredito dai fratelli Oueslati.

Nella circostanza l'operante notava a carico di G. dei segni sul corpo compatibili con la lamentata aggressione (cfr., referto medico in atti).

Poco dopo, si presentavano in Caserma i quattro imputati per cui in sede di perquisizione i CC ritrovavano sulla macchina in loro uso una mazzetta da muratore.

Nello stesso contesto i CC riuscivano a pacificare gli animi, tanto che i fratelli Oueslati riconsegnavano alla P.O. le chiavi di una macchina che quest'ultimo rivendicava.

Sempre il giorno 21.4.2007, anche i fratelli Oueslati presentavano una querela contro G. per lesioni da lui procurate in loro danno (cfr., referti medici in atti).

In data 9.10.2012 tutte le parti rimettevano ed accettavano reciprocamente le querele sporte per i fatti descritti.

Orbene, tale essendo la sintetica ricostruzione dei fatti, con riferimento al reato sub A) può ritenersi provata l'imputazione laddove l'accertamento immediato dei CC e il referto in atti dimostrano le lesioni personali cagionate alla P.O..

Tuttavia, in mancanza di specifica prova sulla concrete modalità dell'aggressione non può dirsi accertato che le lesioni fossero state effettivamente cagionate da uno strumento contundente (mazzetta da carpentiere).

Il ritrovamento di un simile arnese sulla loro macchina è circostanza in sé insufficiente in mancanza di una dettagliata e specifica ricostruzione della dinamica dell'occorso.

Sicché, esclusa l'aggravante contestata, non c'è dubbio che l'intervenuta remissione della querela, con contestuale accettazione degli imputati, comporta il loro proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale, fermo il pagamento delle spese processuali come per legge.

Quanto invece al reato sub B) l'assoluta carenza di qualsivoglia prova comporta l'assoluzione degli imputati.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

P. Q. M.

Visti gli artt. 521 co. 1°, 531 e 340 c.p.p., 152 c.p.;

previa esclusione dell'aggravante contestata dichiara non doversi procedere nei confronti di XXX e YYY dal reato ascrittogli sub A) perché estinto per remissione della querela.

Pone il pagamento delle spese processuali a carico dei predetti imputati.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve XXX, ZZZ e JJJ dal reato ascrittogli al capo B) perché il fatto non sussiste

Novara, lì 2.7.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone